Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 336

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 dicembre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1977, n. 886.
Termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Pag. 8847

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. 887.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 8847

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1977, n. 888.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito . . . . . . Pag. 8849

Errata-corrige (Legge 18 ottobre 1977, n. 791) . Pag. 8851

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1977.
Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati, per l'anno 1978, nella zona franca di Gorizia . Pag. 8851

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.
Variante al piano di edilizia penitenziaria e di ripartizione dei fondi stanziati per gli esercizi finanziari 1977-78 con la legge 1° luglio 1977, n. 404 . . . . Pag. 8852

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre . . . Pag. 8855

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho . Pag. 8856

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Casoria della S.p.a. Montefibre . . . . . . Pag. 8856

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari . . . . Pag. 8856

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison, ex Montefibre, stabilimento di Terni . . . . Pag. 8856

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo . . . . Pag. 8857

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Casoria della S.p.a. Montefibre . . . Pag. 8857

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo Stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre. Pag. 8857

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison, ex Montefibre, stabilimento di Terni . . . . Pag. 8858

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari . . . . Pag. 8858

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho . Pag. 8858

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Approvazione dei modelli di certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1977 e delle ritenute di acconto operate . . . . Pag. 8858

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo . . . . Pag. 8865

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1977.
Concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati, fresche o refrigerate di bovini adulti, nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) numero 2471/77 dell'8 novembre 1977 . . . . . Pag. 8865

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammmontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e delle ritenute di acconto operate Pag. 8868

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:
Provvedimento n. 47/1977. Ratifica di provvedimento adottato dalla giunta . . . . Pag. 8871
Provvedimento n. 49/1977. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane . . . . Pag. 8871

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8872
Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8872

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 8872
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 8872

Ordine al merito della Repubblica italiana: Avviso di rettifica . . . . Pag. 8873

Regione Emilia-Romagna:
Variante al piano regolatore generale del comune di Cesena . . . . Pag. 8873
Variante al piano regolatore generale del comune di Tizzano Val Parma . . . . Pag. 8873
Variante al piano regolatore generale del comune di Imola . . . . Pag. 8873
Variante al piano di zona del comune di Imola Pag. 8873
Approvazione del piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi del comune di Imola . Pag. 8873

Regione Lombardia:
Variante al piano regolatore generale del comune di Cornaredo . . . . Pag. 8873
Variante al piano regolatore generale del comune di Lissone . . . . Pag. 8873

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 8873

CONCORSI ED ESAMI

Ospedale « N. Melli » di S. Pietro Vernotico: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8874

Ospedale civile di Morbegno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8874

Ospedale civile di Acqui Terme: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario . Pag. 8874

Ospedale civile di Chioggia: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8874

Ospedali unificati di Fermo e Porto S. Giorgio: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente cardiologo addetto al centro cardioreumatologico . . . Pag. 8874

Ospedale infermi di Rimini: Concorso ad un posto di primario della divisione di malattie infettive . . Pag. 8874

Ospedale civile « S. Antonio abate » di Fivizzano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8875

Ospedale del comprensorio di Norcia e Cascia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 8875

Ospedale di Mortara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8875

Ospedale civile « S. Antonio » di S. Daniele del Friuli: Concorso ad un posto di direttore di farmacia . Pag. 8875

Ospedale civile « Beata Vergine delle grazie » di Latisana: Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica . . . . Pag. 8875

Ospedali di Tresigallo e Copparo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8875

Ospedale di Castel del Piano: Concorso ad un posto di primario di radiologia . . . . Pag. 8875

Ospedale degli infermi di S. Miniato: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale. Pag. 8875

Ospedale pediatrico « Casa del sole » di Palermo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . . . . Pag. 8876

Ospedale consorziale di Bari: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8876

Ospedale « Poveri infermi » di Borgosesia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 8876

Ospedale di Cisternino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario medico . . . . . Pag. 8876

Ospedale maggiore « SS. Trinità » di Fossano:
Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 8876
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8876

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 336 DEL 10 DICEMBRE 1977:

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1977.
Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme relative alla omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

(12700)

Avviso di rettifica.

(12998)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 336 DEL 10 DICEMBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 91: **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1977. — **« api » anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Cassa di risparmio di**

Gorizia, sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Gorizia: Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1977. — **Gruppo Mondadori, cartiera di Ascoli, società per azioni, in Ascoli Piceno:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1977. — **Società Autostrade Valdostane, società per azioni, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1977. — **Lancia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1977. — **Oltrebella, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1977. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1977. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **ERG - Raffinerie Edoardo Garrone, società per azioni, in Genova-S. Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1977. — **Galfa, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Messina:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **A.T.A.G. - Articoli tecnici amianto gomma, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1977. — **Sardalegnami, società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1977. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1972 » sorteggiate il 25 novembre 1977. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1968 » sorteggiate il 25 novembre 1977. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Emissione 1974 » sorteggiate il 25 novembre 1977. — **Lombarda di macinazione, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1977. — **Casa di cura La Madonnina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1977. — **Sadi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1977. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1977. — **Dolomite di Montignoso, società per azioni, in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Vanadium utensili, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1977. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1977. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale (avviso S-7066):** Errata-corrige. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale (avviso S-8775):** Errata-corrige. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale (avviso S-1865):** Errata-corrige. — **Istituto romano di beni stabili:** Errata-corrige. — **ENEL - Ente nazionale energia elettrica:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1977, n. **886.**

Termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fissare un nuovo termine per la presentazione delle istanze previste dall'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La presentazione, da parte dei venditori ambulanti, della istanza prevista dall'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, può essere effettuata entro il 30 giugno 1978.

Sono efficaci le istanze presentate dopo il 27 giugno 1977.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1977, n. **887.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni dagli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 148, 149 e 150, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 148. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non suscettibile di abbreviazioni di corso.

Il numero massimo degli allievi è di diciannove al primo anno di corso.

L'ammissione al corso avviene per esami.

Art. 149. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
5) informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

1) anatomia patologica I;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
3) patologia e clinica cardiovascolare I;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
5) informatica medica e strumentazione biomedica II;
6) radiologia I;
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica II;
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
3) patologia e clinica cardiovascolare II;
4) radiologia II;
5) terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cartiovascolare IV;
2) patologia e clinica cardiovascolare III;
3) terapia medica e farmacologia clinica II;
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 150. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non hanno conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esami sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in cardiologia sono così fissate:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
soprattassa annuale di esame	»	16.000
contributi annui di laboratorio	»	14.000
tassa di diploma	»	20.000

Gli articoli 171 e 172, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 171. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la cattedra di malattie infettive dell'Università di Siena e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 172. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.

2° *Anno*:

1) tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (I anno);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (II anno);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in malattie infettive sono così fissate:

immatricolazione	L. 12.000
tassa annuale di iscrizione	» 200.000
soprattassa annuale di esame	» 16.000
contributi annui di laboratorio . . .	» 14.000
tassa di diploma	» 20.000

Dopo l'art. 193, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 194. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Il numero degli iscritti, distribuiti nei tre anni di corso, è di dodici (quattro per anno di corso).

Art. 195. — Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

embriologia ed anatomia dentale e maxillo-facciale (semestrale);
microbiologia e igiene orale (semestrale);
farmacologia (annuale);
odontotecnica (annuale);
anestesia e chirurgia stomatologica (annuale);
patologia odonto-stomatologica (annuale);
odontoiatrica conservativa (biennale I);
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

odontoiatria conservativa (biennale II);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale I);
parodontologia (biennale I);
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale I);
chirurgia maxillo-facciale (biennale I);
odontoiatria infantile (annuale);
radiologia odonto-stomatologica (annuale);
anatomia e isto-patologia odonto-stomatologica (annuale);
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

clinica odonto-stomatologica (annuale);
chirurgia maxillo-facciale (biennale II);
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale II);
paradontologia (biennale II);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale II);
medicina legale e delle assicurazioni odonto-stomatologica (semestrale);
esercitazioni pratiche.

Art. 196. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento dinanzi ad una apposita commissione di almeno tre membri e presieduta dal direttore della scuola.

Per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia l'allievo dovrà sostenere, dinanzi ad una apposita commissione di sette membri e presieduta dal direttore della scuola, la discussione di una tesi scritta.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in odontostomatologia sono così fissate:

immatricolazione	L. 12.000
tassa annuale di iscrizione	» 200.000
soprattassa annuale di esame	» 16.000
contributi annui di laboratorio	» 14.000
tassa di diploma	» 20.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1977, n. 888.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, numeri 597 e 600;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 20 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, escluse le cessioni di beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 ».

Art. 28 - nel secondo comma è aggiunta la seguente disposizione:

« 6) i dati relativi al costo del personale dipendente e dei collaboratori ».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« (*Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti*). — Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, nonchè per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare hanno realizzato un volume di affari non superiore a sei milioni di lire, la detrazione di cui all'art. 19 è forfetizzata in misura pari alle seguenti percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile:

a) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali 50%

b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti 70%

c) intermediari e rappresentanti di commercio 25%

d) esercenti arti e professioni . . . 20%

Per i contribuenti indicati nel comma precedente, che in un anno solare hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, le modalità di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto:

1) le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'art. 24, ma non è consentita l'emissione della fattura;

2) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in base ai corrispettivi diminuiti della imposta in essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto comma dell'art. 27;

3) non è obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art. 25;

4) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni devono essere numerate in ordine progressivo e conservate a norma dell'articolo 39.

Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni di lire è superato, le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato e il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è stato superato possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo e nello stesso termine possono essere registrate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati dall'inizio dell'anno.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse. Tuttavia tali imprese possono effettuare il versamento dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a tal fine tenere il registro di cui all'art. 25 ed annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione può essere fatta con la sola indicazione del numero progressivo attribuito alle fatture e bollette nonchè dell'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture e bollette relative ad acquisti o importazioni di beni diversi da quelli anzidetti è facoltativa e deve essere fatta separatamente.

L'aliquota media di cui al comma precedente è pari al rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita; l'ammontare imponibile è determinato in base ai corrispettivi diminuiti di una percentuale pari all'aliquota media.

Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve comunicarlo per iscritto all'ufficio nella dichiarazione annuale; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ».

Art. 32 - nel primo comma le parole « centottanta milioni di lire » sono sostituite con le parole « trecentosessanta milioni di lire ».

Art. 33 - nel secondo comma le parole « centottanta milioni di lire » sono sostituite con le parole « trecentosessanta milioni di lire ».

Art. 2.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 16 - è soppresso il secondo comma.

Art. 50 - è aggiunto il seguente comma:

« Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non è superiore a dodici milioni di lire il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, in misura pari al sessanta per cento dell'am-

montare stesso. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale ».

Dopo l'art. 72 è aggiunto il seguente:

« Art. 72-*bis* - (*Particolari categorie di imprese minori*). — Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonchè per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato dodici milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:

a) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali 25%

b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti 15%

c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati, postali e simili 50%

d) intermediari e rappresentanti di commercio 50%

Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi ».

Art. 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti correzioni e integrazioni:

Art. 18 - nel primo e nel settimo comma le parole « centottanta milioni di lire » sono sostituite con le parole « trecentosessanta milioni di lire ».

Nel quarto comma le parole « ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite con le parole « ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

E' aggiunto il seguente comma:

« Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti della imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma ».

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1978.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti delle imprese che nel detto periodo di imposta non hanno provveduto alla registrazione delle operazioni effettuate, non essendovi tenute, continua ad applicarsi per lo stesso periodo, la disposizione del secondo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 30

ERRATA-CORRIGE

(Legge 18 ottobre 1977, n. 791)

Nel titolo della legge 18 ottobre 1977, n. 791, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, sia nel sommario che nel corpo del giornale, dove è scritto: «... che *devono* possedere il materiale ...», leggasi: «... che *deve* possedere il materiale ...».

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1977.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati, per l'anno 1978, nella zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7; 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693 e 27 dicembre 1975, n. 700, che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, il quale stabilisce che per gli esercizi successivi a quello 1959-60 il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 273/18 in data 27 luglio 1977 della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1978 ammontante a complessive L. 166.938.963;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1978:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante;

Vista la lettera n. 175837 del 28 settembre 1977, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1978;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1978, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1977
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 250

(12948)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Variante al piano di edilizia penitenziaria e di ripartizione dei fondi stanziati per gli esercizi finanziari 1977-78 con la legge 1° luglio 1977, n. 404.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 25 giugno 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 25 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 12 dicembre 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 2 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 23 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 4 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 30 dicembre 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 23 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 22 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 18 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 2 dicembre 1975;

Visto il decreto interministeriale in data 10 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 21 luglio 1976;

Visto il decreto interministeriale in data 20 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 20 novembre 1976;

Visto il decreto interministeriale in data 12 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1977;

Considerato che per gli uffici giudiziari minorenni e direzione distrettuale per i minorenni di Milano questa amministrazione ha provveduto in maniera diversa e, pertanto, non essendo più necessario prevedere la costruzione di detti uffici, per la sede di Milano rimane in programma la costruzione della sola custodia preventiva per i minorenni, fermo restando l'importo a suo tempo stanziato;

Considerato che per esigenze dell'amministrazione penitenziaria è necessario prevedere la trasformazione dei previsti centri residenziali per la rieducazione dei minorenni di Ancona e Perugia rispettivamente in custodia preventiva minorenni e uffici giudiziari minorenni e servizio sociale minorenni, fermo restando gli importi a suo tempo stanziati;

Considerato che, venuta meno la necessità di realizzare il centro residenziale per la rieducazione dei minorenni di Trento, per il quale, peraltro, esistono notevoli ostacoli da parte degli organi locali alla occorrente variante al rispettivo piano regolatore, si è ritenuto di soprassedere alla realizzazione in questione pur mantenendo in programma la somma di lire 25 milioni per gli oneri conseguenti all'avvenuta progettazione. La rimanente somma di lire 475 milioni sarà destinata alla costruzione della casa circondariale di Bologna, come appresso specificato;

Considerato che per l'adattamento e la ristrutturazione della casa di reclusione di Lecce il Ministero dei lavori pubblici, anche a seguito di parere contrario del comune, ha riscontrato la non rispondenza del progetto dell'opera ai piani urbanistici locali, si è venuti nella determinazione di stralciare la realizzazione dal programma di edilizia penitenziaria. Il relativo stanziamento di lire 25 milioni sarà indirizzato per la costruzione della citata casa circondariale di Bologna, come appresso specificato;

Considerata la intervenuta esigenza di dotare la città di Bologna di una nuova casa circondariale in quanto l'attuale, che trova sede in parte in locali in affitto, non risponde alle sempre più crescenti necessità sopravvenute in modo particolare in quel circondario, utilizzando all'uopo come primo finaziamento la somma di lire 500 milioni di cui ai recuperi di lire 25 milioni per la mancata realizzazione dell'ampliamento e ristrutturazione della casa di reclusione di Lecce e di lire 475 milioni per la mancata realizzazione del centro residenziale per la rieducazione dei minorenni di Trento;

Considerata la intervenuta minore necessità di disporre della sezione di casa di reclusione nella prevista nuova casa circondariale di Alba e della contemporanea necessità di far fronte, in loco, alla nuova istituzione della semilibertà, si ritiene di realizzare in Alba la casa circondariale con sezione di semilibertà;

Considerato che a seguito delle su accennate trasformazioni il piano edilizio ha subito modificazioni, si reputa opportuno riportare, qui di seguito, l'elenco delle opere da realizzare con a fianco indicata la somma finora stanziata con la legge 12 dicembre 1971, n. 1133:

1) Ascoli Piceno, completamento casa circondariale	L.	1.380.000.000
2) Avellino, completamento casa circondariale	»	3.000.000.000
3) Bergamo, completamento casa circondariale	»	2.400.000.000
4) Crotone, completamento casa circondariale	»	735.010.000
5) Cuneo, completamento casa circondariale con sezione di casa di reclusione	»	3.444.000.000
6) Foggia, completamento casa circondariale	»	2.433.800.000
7) Palmi, completamento casa circondariale	»	1.198.100.000
8) Rimini, completamento casa circondariale	»	230.000.000
9) Salerno, completamento casa circondariale	»	1.567.890.000
10) Cassino, ampliamento e ristrutturazione casa circondariale .	»	560.000.000
11) Latina, ampliamento e ristrutturazione casa circondariale . . .	L.	650.000.000
12) Trani, completamento casa circondariale	»	546.200.000
13) Cosenza, completamento casa circondariale	»	680.000.000
14) Carinola, ampliamento casa di reclusione	»	1.740.000.000
15) Pianosa, costruzione muro di sbarramento di sicurezza casa di reclusione	»	1.600.000.000
16) Ariano Irpino, completamento casa circondariale	»	2.150.000.000
17) Roma, costruzione caserma agenti nell'istituto di custodia preventiva minorenni di Casal del Marmo	»	500.000.000
18) Aversa, ampliamento e ristrutturazione ospedale psichiatrico giudiziario	»	1.270.000.000
19) Barcellona, ospedale psichiatrico giudiziario	»	330.000.000
20) Napoli, adattamento del padiglione « Firenze » della casa circondariale	»	906.000.000
21) Lecce, ampliamento e ristrutturazione della sezione di custodia preventiva per minori	»	400.000.000
22) L'Aquila, adattamento in custodia preventiva per minori dell'attuale istituto di rieducazione minorenni	»	410.000.000
23) Avigliano, adattamento di alcuni locali a sezione di custodia preventiva per minori esistenti nell'attuale istituto di rieducazione minorenni	»	100.000.000
24) Trieste, adattamento del complesso « Padriciano » a custodia preventiva per minori	»	1.300.000.000
25) Genova-Pontedecimo, adattamento in custodia preventiva per minori dell'attuale istituto di rieducazione minorenni	»	500.000.000
26) Trapani, esproprio terreno fascia di rispetto	»	50.000.000
27) Catanzaro, costruzione casa circondariale	»	1.620.000.000
28) Verona, costruzione casa circondariale	»	2.000.000.000
29) Ivrea, costruzione casa circondariale	»	2.150.000.000
30) Vicenza, costruzione casa circondariale	»	750.000.000
31) Vercelli, costruzione casa circondariale	»	2.639.000.000
32) Como, costruzione casa circondariale	»	1.100.000.000
33) Melfi, costruzione casa circondariale	»	680.000.000
34) Taranto, costruzione casa circondariale	»	1.500.000.000
35) Larino, costruzione casa circondariale	»	680.000.000

36) Torino, costruzione casa circondariale	L.	5.000.000.000
37) Palermo, costruzione casa circondariale femminile	»	600.000.000
38) Aosta, costruzione casa circondariale	»	1.080.000.000
39) Rossano, costruzione casa circondariale	»	500.000.000
40) Castrovillari, costruzione casa circondariale	»	640.000.000
41) Pesaro, costruzione casa circondariale	»	155.000.000
42) Vallo della Lucania, costruzione casa circondariale	»	500.000.000
43) Livorno, costruzione casa circondariale	»	1.500.000.000
44) Teramo, costruzione casa circondariale	»	1.100.000.000
45) Voghera, costruzione casa circondariale	»	700.000.000
46) Biella, costruzione casa circondariale	»	100.000.000
47) Benevento, costruzione casa circondariale	»	1.200.000.000
48) Vasto, costruzione casa circondariale	»	475.000.000
49) Marsala, costruzione casa circondariale	»	500.000.000
50) Paola, costruzione casa circondariale	»	300.000.000
51) Ancona, costruzione casa circondariale	»	2.500.000.000
52) Siracusa, costruzione casa circondariale	»	2.700.000.000
53) Busto Arsizio, costruzione casa circondariale	»	800.000.000
54) Cairo Montenotte, costruzione casa circondariale	»	209.000.000
55) Firenze, costruzione casa circondariale	»	6.850.000.000
56) Bologna, costruzione casa circondariale	»	500.000.000
57) Alba, costruzione casa circondariale con sezione semilibertà	»	86.000.000
58) Prato, costruzione casa circondariale con sezione casa reclusione	»	1.600.000.000
59) Spoleto, costruzione casa circondariale con sezione casa reclusione	»	7.520.000.000
60) Sulmona, costruzione casa circondariale con sezione casa reclusione	»	1.600.000.000
61) Tolmezzo, costruzione casa circondariale con sezione casa reclusione	»	700.000.000
62) Tolfa, costruzione casa reclusione per minorati fisici	»	100.000.000
63) Padova, costruzione casa di reclusione	»	2.300.000.000
64) Augusta, costruzione casa reclusione	»	1.800.000.000
65) Firenze, costruzione magazzino vestiario	»	800.000.000
66) Catania, costruzione custodia preventiva minorenni	L.	2.000.000.000
67) Milano, costruzione custodia preventiva minorenni	»	2.360.000.000
68) Torino, costruzione uffici giudiziari per minorenni	»	500.000.000
69) Napoli, costruzione custodia preventiva per minorenni	»	2.000.000.000
70) Cagliari, costruzione custodia preventiva per minorenni e uffici giudiziari minorili e direzione distrettuale	»	1.200.000.000
71) Palermo, costruzione custodia preventiva per minorenni	»	500.000.000
72) Brescia, costruzione custodia preventiva per minorenni	»	500.000.000
73) Trento, centro residenziale per la rieducazione minorenni - oneri pagamento progettazione	»	25.000.000
74) Firenze, costruzione custodia preventiva per minorenni	»	800.000.000
75) Perugia, costruzione uffici giudiziari per minorenni e servizio sociale	»	500.000.000
76) Roma, costruzione uffici giudiziari per minorenni	»	1.000.000.000
77) Salerno, costruzione custodia preventiva per minorenni	»	500.000.000
78) Ancona, costruzione custodia preventiva per minorenni	»	500.000.000
Per un totale di	L.	100.000.000.000

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, è aumentato di lire 400 miliardi;

Considerato che la suddetta somma viene ripartita negli esercizi finanziari 1977-82;

Ritenuta la necessità di ripartire, limitatamente alle somme iscritte negli esercizi finanziari 1977-78, gli stanziamenti per quelle opere più urgenti di integrazioni, sulla base dei relativi stati di avanzamento dei lavori;

Decreta:

Sono approvate le varianti di cui in premessa e la ripartizione dei fondi stanziati per gli esercizi finanziari 1977-78 rispettivamente di lire 30 e 70 miliardi per le seguenti opere:

	Esercizio finanziario 1977 Lire	Esercizio finanziario 1978 Lire
Piemonte:		
Aosta, C.C.	1.500.000.000	1.170.000.000
Torino, C.C.	3.000.000.000	7.500.000.000
Ivrea, C.C.	600.000.000	350.000.000
Vercelli, C.C.	2.000.000.000	1.850.000.000
Alba, C.C.	—	1.000.000.000
Torino, U.G.M.	—	500.000.000
Cuneo, C.C.C.R.	—	1.800.000.000
Lombardia:		
Como, C.C.	—	2.000.000.000
Voghera, C.C.	1.300.000.000	2.000.000.000
Bergamo, C.C.	623.000.000	177.000.000

	Esercizio finanziario 1977 Lire	Esercizio finanziario 1978 Lire
Friuli:		
Trieste, cost. prev. m.	—	1.300.000.000
Veneto:		
Vicenza, C.C.	—	1.000.000.000
Padova, C.R.	—	2.000.000.000
Verona, C.C.	—	1.000.000.000
Emilia Romagna:		
Rimini, C.C.	400.000.000	—
Toscana:		
Firenze, C.C.	3.000.000.000	6.400.000.000
Prato, C.C.C.R. . . .	—	1.000.000.000
Livorno, C.C.	—	3.823.000.000
Marche:		
Ancona, cust. prev. m.	—	1.000.000.000
Ancona, C.C.	—	500.000.000
Pesaro, C.C.	—	750.000.000
Ascoli Piceno, C.C. . .	—	600.000.000
Umbria:		
Spoleto, C.C.C.R. . . .	—	2.000.000.000
Lazio:		
Roma, caserma agenti, cust. prev. m. . . .	—	300.000.000
Latina, C.C.	200.000.000	550.000.000
Cassino, C.C.	200.000.000	550.000.000
Tolfa, C.R.M.F. . . .	—	400.000.000
Campania:		
Benevento, C.C. . . .	—	1.000.000.000
Napoli, pad. Firenze . .	500.000.000	—
Avellino, C.C.	2.500.000.000	2.000.000.000
Ariano Irpino, C.C. . .	1.000.000.000	1.000.000.000
Salerno, C.C.	—	1.000.000.000
Carinola, C.R.	1.000.000.000	—
Aversa, O.P.G.	—	750.000.000
Abruzzo:		
L'Aquila, cust. prev. m.	—	100.000.000
Puglia:		
Taranto, C.C.	—	3.500.000.000
Foggia, C.C.	500.000.000	500.000.000
Lecce, cust. prev. m. .	100.000.000	—
Trani, C.C.	493.000.000	—
Calabria:		
Paola, C.C.	3.300.000.000	2.150.000.000
Catanzaro, C.C. . . .	3.500.000.000	4.000.000.000
Palmi, C.C.	412.000.000	200.000.000
Crotone, C.C.	—	200.000.000
Cosenza, C.C.	1.000.000.000	1.358.000.000
Basilicata:		
Avigliano, cust. prev. m.	100.000.000	—
Sicilia:		
Barcellona, O.P.G. . .	—	500.000.000
Augusta, C.R.	—	4.000.000.000
Sardegna:		
Cagliari, custodia prev. min., U.G.M. . . .	2.272.000.000	—
	29.500.000.000	63.778.000.000

La residua somma di L. 500.000.000 dell'esercizio finanziario 1977 viene accantonata per gli eventuali interventi previsti dall'art. 8 della già citata legge 1° luglio 1977, n. 404.

La residua somma di L. 6.222.000.000 dell'esercizio finanziario 1978 viene accantonata per essere eventualmente ripartita per:

interventi previsti dal suddetto art. 8 della stessa legge 1° luglio 1977, n. 404	L. 1.500.000.000
interventi previsti dall'art. 9 della legge 1° luglio 1977, n. 404 .	» 2.200.000.000
a disposizione per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere	» 2.522.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(13016)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera (Venezia) della S.p.a. Montefibre, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12863)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12867)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Casoria della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Casoria (Napoli) della S.p.a. Montefibre, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12869)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12861)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison, ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison, ex Montefibre, stabilimento di Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12865)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12859)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Casoria della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Casoria (Napoli) della S.p.a. Montefibre, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12870)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Venezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Porto Marghera (Venezia) della S.p.a. Montefibre, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12864)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison, ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison, ex Montefibre, stabilimento di Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12866)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12862)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12868)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Approvazione dei modelli di certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1977 e delle ritenute di acconto operate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, gli annessi mod. 101 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1977, nonchè delle relative ritenute fiscali operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

MOD.101 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) MODULARIO F. Imposte - 530

RISERVATO ALL'UFFICIO — PRESENTATO ALL'UFFICIO IMPOSTE DI .... IL .... N. ....

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE — NUMERO DI CODICE FISCALE

CON SEDE IN — CATEGORIA (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1977 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA — NOME — NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA — PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO
(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II) — COMUNE — PROVINCIA (sigla) — VIA E NUMERO CIVICO — CAP

CODICI STATISTICI (I) barrare la casella se variati (II) — PROVINCIA DI LAVORO (sigla) — QUALIFICA (I) — TITOLO STUDIO (I) — STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE — NOME DEL CONIUGE — NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1. Emolumenti — stipendi, pensioni, tredicesima ed altre mensilità aggiuntive, indennità, lavoro straordinario, ecc. — (al netto di L. .... per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) per la parte imponibile . . . . L. ....
2. Indennità di trasferta e assegni di sede all'estero (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) per la parte imponibile . . . . L. ....
3. Indennità, compensi, gettoni, ecc. corrisposti da terzi
4. Ditta Amm.ne .... L. ....
5. " .... L. ....
6. " .... L. ....
7. Totale (4 + 5 + 6) . . . . L. ....
8. Totale emolumenti imponibili (1 + 2 + 7) . . . . L. ....
9. Imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili . . . . L. ....
10. Detrazioni d'imposta applicate
11. Quota esente . . . . L. ....
12. Coniuge a carico . . . . L. ....
13. Figli a carico (N. ....) . . . . L. ....
14. Altri familiari a carico (N. ....) . . . . L. ....
15. Spese di produzione . . . . L. ....
16. Ulteriore detrazione (art. 2, L. 30-11-1976, n. 786) . . . L. ....
17. Oneri e spese personali . . . . L. ....
18. Totale detrazioni (11+12+13+14+15+16+17) . . . . L. ....
19. Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro . . . . L. ....
20. Ritenute fiscali operate da terzi . . . . L. ....
21. Eventuale differenza da compensare con il datore di lavoro (18+19+20−9) . . . . L. ....
22. Ritenuta fiscale da indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi (19+20−21) . . . . L. ....

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 6 (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ.

AVVERTENZE

1 – Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1978 da parte del contribuente, alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 – I soggetti che si trovano nella situazione descritta nella attestazione (SEZ. VI) possono, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante), presentare o spedire entro il prescritto termine questo certificato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale, in sostituzione della dichiarazione annuale.

3 – Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:

a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

c) le altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

semprechè non abbiano posseduto nell'anno 1977 redditi superiori a lire 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)* purchè convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 – Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 – Qualora ricorranno le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III del mod. 101) non abbiano superato, *nell'anno 1977, l'ammontare di L. 1.620.000,* non deve essere inviato all'ufficio delle imposte dirette alcun *certificato* modello 101. Parimenti nessun certificato deve essere inviato qualora il limite di L. 1.620.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101).

6 – Barrare la casella se vi è stata variazione rispetto a:

– quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1977 o comunque sull'ultima dichiarazione presentata.

– quanto indicato sulla domanda di attribuzione del codice fiscale (mod. AA4/1) per i nuovi contribuenti.

ATTENZIONE

La *certificazione relativa* alla propria situazione reddituale (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).

La categoria di attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c); la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro.

TABELLA a)

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA d)

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a

TABELLA b)

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate nè la categoria nè la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

TABELLA c)

CODICI	CATEGORIA
	Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
01	Agricoltura, silvicoltura
02	Pesca
03	Zootecnia e prodotti animali della caccia
	Industrie Alimentari
05	Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
06	Latte e prodotti della trasformazione del latte
07	Bevande alcooliche e non alcooliche (1)
08	Altri prodotti alimentari
	Industrie estrattive, di trasformazione primaria e di distribuzione
10	Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
11	Petrolio greggio, gas naturali e prodotti petroliferi raffinati
12	Combustibili nucleari
13	Minerali ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
14	Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi (2)
15	Minerali non metalliferi e loro prodotti
16	Energia elettrica e vapore d'acqua
17	Raccolta di acqua e distribuzione di acqua e gas
	Industrie Manufatturiere (e Artigianato)
20	Macchine agricole e industriali
21	Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
22	Prodotti foto-fono-cinematografici
23	Prodotti in metallo, escluse macchine e mezzi di trasporto (3)
24	Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
25	Autoveicoli e relativi motori (4)
26	Altri mezzi di trasporto (5)
27	Prodotti chimici e farmaceutici
28	Prodotti in gomma e materie plastiche
29	Prodotti tessili (sintetici e naturali) ed abbigliamento
30	Carta e prodotti cartotecnici
31	Stampa, poligrafica, editoriale e simili
32	Cuoio, articoli in pelle e calzature
33	Legno e mobili in legno
34	Tabacchi lavorati
35	Costruzioni ed opere pubbliche
36	Beni di recupero e riparazioni di ogni tipo
37	Altri prodotti
	Commercio
40	Commercio all'ingrosso
42	Commercio al minuto (vedere anche il settore "servizi forniti alla persona" codice 68)
44	Commercio ambulante
45	Intermediari, rappresentanti e agenzie immobiliari e di turismo
46	Alberghi e pubblici esercizi
	Trasporti e Comunicazioni
50	Trasporti aerei, marittimi, fluviali e lacuali
51	Trasporti su strada di persone e merci
52	Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
53	Attività connesse con i trasporti
54	Comunicazioni
	Credito, Assicurazioni e Servizi
60	Aziende di credito ordinario
61	Istituti di credito speciale, imprese finanziarie e di gestione esattoriale
62	Assicurazioni
63	Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
64	Servizi sanitari destinabili alla vendita
65	Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
66	Servizi ricreativi culturali e dello spettacolo
67	Servizi domestici, di assistenza, ricreativi e culturali delle associazioni sociali private e servizi non destinabili alla vendita
68	Servizi forniti alla persona (6)
69	Servizi vari non altrove classificabili
	Pubblica Amministrazione
70	Stato o altri enti dell'amministrazione centrale
71	Organi costituzionali
72	Aziende autonome
73	Enti locali
74	Altri enti territoriali
75	Enti previdenziali
76	Altri enti pubblici

(1) Compresa la produzione di alcool etilico e i prodotti a base di detto alcool, la produzione di champagne, di vini spumanti e di aperitivi a base di vino. E' esclusa, invece, la produzione di vino che è inquadrata nei prodotti dell'agricoltura.

(2) Compresa la produzione di ghisa, acciaio, laminati, tubi in acciaio, trafilati, laminati a sfoglia, profilati a freddo in acciaio.

(3) Compresi i prodotti di seconda trasformazione dei metalli, prodotti per costruzioni metalliche, caldaie e serbatoi, utensili e articoli finiti in metallo, escluso materiale elettrico.

(4) Compresa la produzione di ogni tipo di carrozzerie, i rimorchi gli accessori e i pezzi di ricambio.

(5) Comprese le industrie produttrici di navi mercantili, da guerra, da pesca e da diporto, le loro riparazioni e demolizioni, la produzione di aeromobili, la produzione di materiale rotabile ferro-tramviario e filotramviario, di biciclette, motoveicoli, carrozzelle per invalidi, di carrozzini per bambini e malati e di veicoli a trazione animale.

(6) Compresi i fotografi, sarti, parrucchieri, barbieri, tintorie, calzolai e assimilati.

SEZ. III bis

Applicazione detrazioni d'imposta per carichi di famiglia relativamente all'anno 1976
(1° comma art. 18 legge 13-4-1977, n. 114 e D.M. 21-4-1977)

a) – ☐ Rimborso o ☐ recupero spettante *(barrare la casella che interessa)* . . . L. |_|_|_|

b) – Rimborso o recupero effettuato . . . . L. |_|_|_|

c) – Residuo importo da rimborsare o da recuperare dopo effettuato il conguaglio di fine anno (a–b) . . . . L. |_|_|_|

La presente sezione attesta l'avvenuta attribuzione tramite il datore di lavoro delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia relativamente all'anno 1976. Gli importi surriportati non devono influire sul calcolo delle ritenute relative all'anno 1977 di cui alla SEZ. III.

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

23. Emolumenti (al netto di L. |_|_|_|_|_| per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) . . . . L. |_|_|_|_|_|

24. Retribuzioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

25. 1975 . . . . L. |_|_|_|_|_|

26. 1976 . . . . L. |_|_|_|_|_|

27. Retribuzione media . . . . L. |_|_|_|_|_|

28. Aliquota applicata |_|_|,|_|_| %

29. Ritenuta fiscale corrispondente (23×28) . . . . L. |_|_|_|_|_|

30. Detrazioni di imposta sugli arretrati delle pensioni (art. 20, L. 2-12-1975, N. 576) . . . . L. |_|_|_|_|_|

31. Ritenuta fiscale operata (29–30) . . . . L. |_|_|_|_|_|

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

32. Data inizio rapporto giorno |_|_| mese |_|_| 1977

33. Data fine rapporto giorno |_|_| mese |_|_| 1977

34. Sono state corrisposte indennità di fine rapporto, acconti o anticipazioni sulle medesime ed è stato rilasciato il relativo certificato (mod. 102)? . . . . (si o no) |_|

Data .... Firma del datore di lavoro o del rappresentante dell'ente erogante ....

Le attestazioni che seguono devono essere sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) la SEZ. II è completa e veritiera;

b) nell'anno 1977, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) suoi e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 23 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '75 e '76, non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 25 e 26 della SEZ. IV.

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1977 redditi superiori a lire **960.000** e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze. *(Firme e relazione di parentela).*

....

....

MOD. 101 (Meccanografico) (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO F. Imposte - 520

RISERVATO ALL'UFFICIO PRESENTATO ALL'UFFICIO IMPOSTE DI .... IL .... N. ....

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE — NUMERO DI CODICE FISCALE

CON SEDE IN — CATEGORIA

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1977 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA — NOME — NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA — PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO
(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II) — COMUNE — PROV. (sigla) — VIA E NUMERO CIVICO — CAP

CODICI STATISTICI (I) barrare la casella se variata (II) — PROVINCIA DI LAVORO (sigla) — QUALIFICA (I) — TITOLO DI STUDIO (I) — STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE — NOME DEL CONIUGE — NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1 STIPENDI, PENSIONI, TREDICESIME E ALTRE MENSILITÀ AL NETTO DEI CONTRIBUTI — CONTRIBUTI — 2 INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO AL NETTO DEI CONTRIBUTI

3 INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ETC. CORRISPOSTI DA TERZI

DITTA	4 IMPORTO	DITTA	5 IMPORTO	DITTA	6 IMPORTO	7 TOTALE (4+5+6)

8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1+2+7) — 9 IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE IMPONIBILE

10 DETRAZIONI DI IMPOSTA APPLICATE

11 QUOTA ESENTE	12 CONIUGE A CARICO	13 FIGLI A CARICO (N°)	14 ALTRI FAMILIARI A CARICO (N°)	15 SPESE DI PRODUZIONE	16 ULTERIORE DETRAZIONE	17 ONERI E SPESE PERSONALI	18 TOTALE DETRAZIONI

RITENUTE FISCALI OPERATE

19 DAL DATORE DI LAVORO	20 DA TERZI	21 EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE (18+19+20−9) COL DATORE DI LAVORO	22 RITENUTA FISCALE DA INDICARE NEL MOD. 740 (19+20−21)

SEZ. III bis

APPLICAZIONE DETRAZIONE D'IMPOSTA PER I CARICHI DI FAMIGLIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 1976

a) RIMBORSO	O RECUPERO SPETTANTE	b) RIMBORSO	O RECUPERO EFFETTUATO	c) RESIDUO IMPORTO (a−b)

La presente sezione attesta l'avvenuta attribuzione tramite il datore di lavoro delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia relativamente all'anno 1976. Gli importi surriportati non devono influire sul calcolo delle ritenute relative all'anno 1977 di cui alla *SEZ. III.*

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

23 EMOLUMENTI (AL NETTO DI L. .... PER CONTRIBUTI) .... L.

24 RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI

25 ANNO 1975	26 ANNO 1976	27 RETRIBUZIONE MEDIA	28 ALIQUOTA %	29 RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (23×28)

30 DETRAZIONI D'IMPOSTA ARRETRATI PENSIONI L. (art. 20 legge 2-12-1975, n. 576) — 31 RITENUTA FISCALE OPERATA L. (29−30)

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

32 INIZIO RAPPORTO			33 FINE RAPPORTO		
GIORNO	MESE	ANNO	GIORNO	MESE	ANNO
		1977			1977

è stato rilasciato il relativo mod. 102? (SI o NO)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

DATA ....

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 6. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ.

AVVERTENZE

1 – Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1978 da parte del contribuente, alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 – I soggetti che si trovano nella situazione descritta nella attestazione (SEZ. VI) possono, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante), presentare o spedire entro il prescritto termine questo certificato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale, in sostituzione della dichiarazione annuale.

3 – Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:

a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

c) le altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

semprechè non abbiano posseduto nell'anno 1977 redditi superiori a lire 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)* purchè convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 – Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 – Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III del modello 101) non abbiano superato, nell'anno 1977, l'ammontare di L. 1.620.000, non deve essere inviato all'ufficio delle imposte dirette alcun certificato modello 101. Parimenti nessun certificato deve essere inviato qualora il limite di L. 1.620.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101).

6 – Barrare la casella se vi è stata variazione rispetto a:
- quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1977 o comunque sull'ultima dichiarazione presentata;
- quanto indicato sulla domanda di attribuzione del codice fiscale (mod. AA4/1) per i nuovi contribuenti.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE

La provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
La categoria di attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c); la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro.

TABELLA a)

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA b)

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate nè la categoria nè la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

TABELLA d)

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a

Le attestazioni che seguono devono essere sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) **la SEZ. II è completa e veritiera;**

b) **nell'anno 1977, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**
- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) suoi e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 23 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '75 e '76, non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 25 e 26 della SEZ. IV.

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1977 redditi superiori a lire **960.000** e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

....

....

(Firme e relazione di parentela)

(12949)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industariale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12860)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1977.

Concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati, fresche o refrigerate di bovini adulti, nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) numero 2471/77 dell'8 novembre 1977.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1071/68 del 25 luglio 1968 concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2471/77 dell'8 novembre 1977, con il quale è stato deciso a far luogo a partire dal 28 novembre 1977 al 30 dicembre 1977, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine, carcasse, mezzene e quarti compensati di bovini adulti;

Considerato che con lo stesso regolamento (CEE) n. 2471/77 è previsto che il contraente, prima dell'immagazzinamento, possa tagliare e disossare medesimo numero di quarti anteriori e posteriori o tutti quarti anteriori, a condizione che tutta la carne risultante delle operazioni di disossamento o di tagli rimanga in magazzino per l'intera durata del contratto;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del citato regolamento (CEE) n. 2471/77 su tutto il territorio nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 937/77 del 29 aprile 1977 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato di carni bovine, carcasse, mezzene e quarti detti compensati di bovini adulti, indicati nelle premesse, provenienti da bovini di origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni, in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964, e successive integrazioni e modificazioni, e ammassate allo stato congelato, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 2471/77 dell'8 novembre 1977 si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1, relativamente alle domande presentate dal 28 novembre 1977 al 30 dicembre 1977, si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può tagliare e disossare o medesimo numero di quarti anteriori e posteriori o tutti quarti anteriori, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di taglio o disossato venga immessa in magazzino e tenuta in ammasso per l'intera durata del contratto e, a condizione che per ogni 100 kg di carni con osso avviate a disossamento vengano immagazzinati almeno i seguenti quantitativi:

a) 77 kg di carni disossate in caso di disossamento di egual numero di quarti anteriori e posteriori;

b) 70 kg di carni disossate nel caso di disossamento di tutti quarti anteriori.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotto per il quale e concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in L./tonn. per un periodo di ammasso		Importo in L./tonn.	
	di 4 mesi	di 5 mesi	Da aggiungere mensilmente	Da detrarre giornalmente
Quarti anteriori, freschi o refrigerati, provenienti da bovini adulti	370.800	401.700	30.900	1.030

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima dell'eventuale disossamento e del congelamento, del prodotto fresco o refrigerato con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2471/77 dell'8 novembre 1977, può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da bovini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni o che non sia stato abbattuto in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato e all'A.I.M.A. dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 quintali.

Nel caso l'ammassatore intenda tagliare o disossare tutta o parte la quantità di prodotto, posteriormente alla pesatura dello stesso nella presentazione con osso, e senza soluzione di continuità, verrà effettuata l'operazione di disossamento, terminata la quale, la carne risultante dal taglio o disossamento verrà nuovamente pesata e, se detto peso sarà eguale o superiore ai predetti limiti del 77% e 70% del peso della carne stessa con osso, verrà accettata all'ammasso ed avviata alle celle frigorifere; di questa seconda pesatura e dell'accettazione all'ammasso il funzionario dell'ispettorato farà specifica menzione nel verbale di immissione in ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, dopo il ricevimento della lettera dell'A.I.M.A. di accettazione della domanda di conclusione di contratto di cui al successivo art. 5 da parte dell'ammassatore, e devono essere completate entro il quarantesimo giorno a partire da quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera stessa. Il giorno di spedizione va contemplato nel calcolo dei citati quaranta giorni.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90% della quantità oggetto di contratto.

Nel caso il prodotto venga totalmente o parzialmente disossato la percentuale del 90% di cui ai commi precedenti è fissata all'85% riferita al prodotto con osso per le quantità disossate.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni bovine con osso deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza allo ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 400, e se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto disossato indicando per questo secondo caso i relativi quantitativi di prodotto ed il relativo tipo di disossamento;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di quattro o cinque mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

Ogni singola domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico

registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria — rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. — d'importo pari a 10 unità di conto per quintale di prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti, per il tasso di conversione in lire in atto alla data di presentazione della domanda all'A.I.M.A. e che, alla data del presente decreto è pari a L. 1.030 per una unità di conto.

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione della A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1071/68 del 25 luglio 1968.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito.

A termini di quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2471/77 dell'8 novembre 1977, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contrattto, non inferiore, comunque, a 50 quintali, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno due mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso Paesi terzi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità e detta prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati, in parte o tutte le carni ammassate per destinarle alla esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tal fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi — riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso — per il numero di giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate all'esportazione.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante, detraendo l'importo corrispondente al periodo di mancato ammasso nel caso di ritiro totale o parziale delle carni per destinarle all'esportazione.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale), del funzionario incaricato del controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territtorio, che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale della agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A., qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti sia stato ammassato meno del 90% della quantità convenuta in contratto o meno dell'85% di essa per il quantitativo di prodotto eventualmente disossato, l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore riconosciuta dalla A.I.M.A.

Art. 9.

Per l'ammasso di cui al presente decreto, l'A.I.M.A. seguirà le modalità già fissate per l'ammasso privato di carni bovine riportate nella circolare A.I.M.A. n. 17 del 16 luglio 1977, eccezione fatta per quel che concerne la durata del periodo di ammasso e le diverse percentuali di resa del prodotto disossato.

Il presente decreto è valido ed operante dal 28 novembre 1977.

Roma, addì 26 novembre 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

MODELLO DI

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati di bovini adulti non disossati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2471/77 dell'8 novembre 1977.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81
ROMA
e, p.c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di:

Il sottoscritto . . . . nella quantità di . e legale rappresentante della ditta . . . . con sede in . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . n. . . del . .

In relazione

alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2471/77 dell'8 novembre 1977, nonchè del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste-Presidente dell'A.I.M.A. del . . della partita di q.li . . di carcasse, mezzene e quarti detti compensati di bovini adulti di origine comunitaria che giusto quanto stabilito dall'art. 4 del citato regolamento (CEE) n. 2471/77 dell'8 novembre 1977, intende / non intende disossare per intero / limitatamente, tutti i quarti anteriori / n. . . quarti ant. e post. per un periodo di ammasso di mesi . . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinaggio della suddetta quantità, da realizzare entro il quarantesimo giorno a partire da quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti)

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) numero 2471/77 dell'8 novembre 1977, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta che proverrà da bovini adulti di origine comunitaria macellati da non oltre dieci giorni in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) effettuare, nel caso che ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda, il taglio o disossamento della carne secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto n. . . del ;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), inviandone copia giornalmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A.;

6) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita nè sostituire le partite di prodotti immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso, salvo il caso di ritiro delle carni dall'ammasso per destinarle all'esportazione secondo le modalità e alle condizioni previste all'art. 6 del citato decreto del . . . . inviando tempestivamente all'A.I.M.A. la prova di avvenuta esportazione;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. 2471/77 e dal citato decreto del . . . . .;

11) all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2471/77 dell'8 novembre 1977, nell'importo di L. . . . . mediante fidejussione della Banca . . . . n. . . del . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

(Segue autentica notarile della firma) . . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(12943)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammmontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e delle ritenute di acconto operate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso mod. 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1977, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

MODULARIO
F. Imposte - 531

MOD. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE — NUMERO DI CODICE FISCALE

CON SEDE IN

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1977 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA — NOME — NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA — PROV. DI NASCITA (sigla)

LE SEGUENTI INDENNITÀ:

SEZ. II

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1977 O NON ANCORA CESSATI

1. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / /1977, escluse le eventuali anticipazioni del punto 4 . . . . L.
(periodo considerato: anni.......... mesi..........)

2. Acconti sull'indennità di anzianità, previdenza, preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / /1977, salvo conguaglio finale . . . . L.
(periodo considerato: anni.......... mesi..........)

3. Anticipazioni sulle indennità di fine rapporto (al netto di. . . . . L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) in costanza di rapporto di lavoro . . L.
(periodo considerato: anni.......... mesi..........)

4. Anticipazioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel 1974, 1975 e 1976. . . . . . . L.

5. Ritenute fiscali già operate sulle anticipazioni del punto 4 L.

6. Totale indennità da liquidare (1+2+3+4) . . . . L.

7. Riduzioni:

8. con riferimento all'ammontare di cui al punto 6
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . L.

9. L. 100.000 per n.......... anni presi a base . . . . . L.

10. Totale riduzioni (8+9) . . . . L.

11. Totale reddito imponibile (6−10) . . . . L.

12. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

13. 1975 . . . . L.

14. 1976 . . . . L.

15. Retribuzione media . . . . L.

16. Aliquota applicata , %

17. Imposta dovuta (11×16 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . L.

18. Ritenuta fiscale operata nel 1977 (17−5) . . . . L.

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1978.

Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.

SEZ. III

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1974, 1975 e 1976

19. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 197 , esclusi gli eventuali acconti del punto 21. L. [ ] L. [ ]
(periodo considerato: anni........ mesi........)
20. Acconti sull'indennità, di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 197 , salvo conguaglio finale . . . . . L. [ ] L. [ ]
(periodo considerato: anni........ mesi........)
21. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati nel 197 . . . . . L. [ ]
22. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 21 . . . . L. [ ]
23. Totale indennità da liquidare (19+20+21) . . . . . L. [ ]
24. Riduzioni
25. con riferimento all'ammontare di cui al punto 23:
- per i rapporti cessati nel 1974 o 1975
2/5 per le indennità non superiori a 6 milioni,
1/5 per quelle superiori a 6 ma non a 40 milioni;
- per i rapporti cessati nel 1976
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . L. [ ]
26. - per i rapporti cessati nel 1974 o 1975:
50 mila lire
- per i rapporti cessati nel 1976:
100 mila lire
moltiplicato per n........ anni presi a base . . . . L. [ ]
27. Totale riduzioni (25+26) . . . . . L. [ ]
28. Totale reddito imponibile (23−27) . . . . . L. [ ]
29. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel biennio anteriore all'anno di cessazione del rapporto di lavoro:
30. 197. . . . . L. [ ]
31. 197. . . . . L. [ ]
32. Retribuzione media . . . . . L. [ ]
33. Aliquota applicata [ ],[ ] %
34. Imposta dovuta (28×33 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . . L. [ ]
35. Ritenuta fiscale operata nel 1977 (34−22) . . . . . L. [ ]

SEZ. IV

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

36. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19........, esclusi gli eventuali acconti del punto 38 . . . . L. [ ] L. [ ]
37. Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19........, salvo conguaglio finale . . . . . L. [ ] L. [ ]
(periodo considerato: anni........ mesi........)
38. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati negli anni precedenti al 1977. . . . . . L. [ ]
39. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 38 . . . . . L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . L. [ ] e complementare L. [ ]
40. Totale indennità da liquidare (36+37+38) . . . . . L. [ ]
41. Riduzione di L. 50.000 per n........ anni presi a base . . . . . L. [ ]
42. Totale reddito imponibile (40−41) . . . . . L. [ ]
43. Imposte dovute sul totale del reddito imponibile del punto 42 . . . . . L. [ ]
di cui richezza mobile L. [ ] e complementare L. [ ]
44. Ritenute fiscali operate (43−39) nel 1977 L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . . . . L. [ ] e complementare L. [ ]

Firma del datore di lavoro
o del rappresentante dell'ente erogante........ Data........

(12950)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 47/1977
Ratifica di provvedimento adottato dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 22 novembre 1977;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 dicembre 1977;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, il seguente provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P.

Riunione della giunta del 22 novembre 1977:

Provvedimento n. 46/1977 del 22 novembre 1977. Prezzo massimo al consumo del burro denominato «Burro di Natale». Regolamento (CEE) n. 2370/1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 24 novembre 1977).

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(13094)

Provvedimento n. 49/1977. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 20 settembre 1974 che, nell'assoggettare il metano al regime di «sorveglianza» da parte del C.I.P., ha indicato i criteri cui devono rispondere i prezzi, preferibilmente concordati con le organizzazioni più rappresentative degli utenti;

Visto l'accordo stipulato fra la SNAM, l'ANCI, la FNAMGAV e l'ANIG presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che prevede, con decorrenza dal 10 dicembre 1977, un'aliquota integrativa sul prezzo del metano per usi civili risultante dalla formula contrattuale vigente, nella seguente misura:

L./mc 7 per aziende con gradi di sviluppo (K) compresi fra 6600 e 9000 Mcal/utente/anno;

L./mc 13 per aziende con gradi di sviluppo (K) superiore a 9000 Mcal/utente/anno;

Considerato che il predetto accordo comporta il contestuale trasferimento a tariffa delle citate aliquote integrative, oltre alla quota perdita;

Senti a la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi — in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a 9,1 Mcal/mc/st. delle aliquote integrative appresso indicate e dovute, in aggiunta al prezzo risultante dalla formula contrattuale vigente, dalle imprese erogatrici aventi un grado di sviluppo (K) uguale o superiore a 6600 Mcal/utente/anno — è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane dalle aziende interessate.

Tenuto conto che le aliquote integrative di cui sopra sono:

L./mc 7 per aziende con grado di sviluppo (K) compreso fra 6600 e 9000 Mcal/utente/anno;

L./mc 13 per aziende con grado di sviluppo (K) superiore a 9000 Mcal/utente/anno,

le aziende distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le maggiorazioni alle tariffe vigenti nelle misure appresso indicate per i diversi gradi di sviluppo, tenuto conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato:

1) *Aziende con grado di sviluppo* (K) *compreso fra* 6600 *e* 9000 *Mcal/utente/anno*:

a) classi A_1 e A_2 (gas naturale da metanodotto distribuito tal quale):

$$\text{L./Mcal } \frac{7}{0{,}92 \times 9{,}1} = 0{,}836 \text{ L./Mcal pari a}$$

$$\text{L./mc } \frac{7}{0{,}92} = 7{,}6087 \text{ L./mc}$$

b) classi C_3 (gas naturale da metanodotto miscelato):

$$\text{L./Mcal } \frac{7}{0{,}92 \times 9{,}1} = 0{,}836 \text{ L./Mcal pari a}$$

$$\text{L./mc } \frac{7}{0{,}92 \times 9{,}1} \times \text{Pcs standard del gas distribuito (in Mcal/mc)}$$

2) *Aziende con grado di sviluppo* (K) *superiore a* 9000 *Mcal/utente/anno*:

$$\text{L./Mcal } \frac{13}{0{,}92 \times 9{,}1} = 1{,}553 \text{ L./Mcal pari a}$$

$$\text{L./mc } \frac{13}{0{,}92} = 14{,}13 \text{ L./mc}$$

Il grado di sviluppo (K) da prendere come riferimento per l'applicazione delle aliquote integrative sarà quello relativo agli anni solari 1976 e 1977 assunto dai CC.PP.PP. competenti per la revisione delle tariffe in occasione rispettivamente della prima e della seconda applicazione del provvedimento C.I.P. n. 32/1977 del 6 luglio 1977.

Per aziende in classi A_1 e A_2, nei casi in cui la media ponderale annuale del potere calorifico riferito agli anni solari 1976 e 1977 sia superiore o inferiore del 3% al potere calorifico di riferimento pari a 9,1 Mcal/mc st., le succitate aliquote integrative, espresse in L./Mcal o in L./mc, si dovranno moltiplicare per lo stesso coefficiente correttivo c_p assunto dai CC.PP.PP. competenti per la prima e per la seconda applicazione del provvedimento C.I.P. n. 32/1977.

Le aliquote integrative di cui sopra non si applicano ai nuovi «esercizi», di cui al provvedimento n. 32/1977, paragrafo 7.2, e cioè a quelli che hanno iniziato la distribuzione del metano posteriormente al 1° gennaio 1977, nonchè agli esercizi riforniti di gas metano, puro o diluito, da carro bombolaio, sia per la prima che per la seconda applicazione disposta dal provvedimento C.I.P. n. 32/1977.

Le aziende distributrici, a mezzo reti urbane, di gas metano, sono tenute a comunicare al Comitato interministeriale dei prezzi ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe in applicazione del presente provvedimento entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(13095)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.130.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5187/M)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di Fuscaldo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 89.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5110/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 28

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 mod. cambio rend. 5%. — Data: 25 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila. — Intestazione: Di Loreto Aurelio, nato a Vittorino (L'Aquila) il 28 novembre 1911. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12962)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 6 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUIE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	874,45	874,45	874,20	874,45	874,45	874,50	874,35	874,45	874,45	874,45
Dollaro canadese .	791,90	791,90	792 —	791,90	791,90	791,85	791,95	791,90	791,90	791,90
Franco svizzero .	414,39	414,39	415 —	414,39	414,39	414,35	414,93	414,39	414,39	414,40
Corona danese .	146,05	146,05	146 —	146,05	146,05	146,02	146,08	146,05	146,05	146,05
Corona norvegese .	166,23	166,23	166,50	166,23	166,23	166,20	166,68	166,23	166,23	166,23
Corona svedese .	183,93	183,93	184,20	183,93	183,93	183,90	183,91	183,93	183,93	183,90
Fiorino olandese .	373,46	373,46	373,50	373,46	373,46	373,45	373,41	373,46	373,46	373,45
Franco belga	25,71	25,71	25,75	25,71	25,71	25,70	25,71	25,71	25,71	25,70
Franco francese	181,48	181,48	181,80	181,48	181,48	181,45	181,50	181,48	181,48	181,50
Lira sterlina .	1605,10	1605,10	1604,50	1605,10	1605,10	1605,05	1605,90	1605,10	1605,10	1605,10
Marco germanico .	404,78	404,78	405 —	404,78	404,78	404,95	405,20	404,78	404,78	404,78
Scellino austriaco .	56,475	56,475	56,50	56,475	56,475	56,45	56,64	56,475	56,475	56,47
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,75	21,85	21,85	21,83	21,78	21,85	21,85	21,85
Peseta spagnola	10,662	10,662	10,67	10,662	10,662	10,65	10,672	10,662	10,662	10,66
Yen giapponese	3,634	3,634	3,64	3,634	3,634	3,62	3,635	3,634	3,634	3,63

Media dei titoli del 6 dicembre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	74,850
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,750
» 5 % (Ricostruzione)	98,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,875
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,250
» 5,50 % » » 1969-84	76,200
» 6 % » » 1970-85	75,850
» 6 % » » 1971-86	73,975
» 6 % » » 1972-87	71,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80,675
» 9 % » » 1976-91	80,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	77,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,275
» poliennali 7 % 1978	98,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,975
» » 9 % 1980	92,750
» » 10 % 1981	93,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	874,50
Dollaro canadese	791,925
Franco svizzero	414,66
Corona danese	146,065
Corona norvegese	166,455
Corona svedese	183,92
Fiorino olandese	373,435
Franco belga	25,71
Franco francese	181,49
Lira sterlina	1605,50
Marco germanico	404,99
Scellino austriaco	56,557
Escudo portoghese	21,815
Peseta spagnola	10,667
Yen giapponese	3,634

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 giugno 1977, concernente conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana », alla pagina 35, prima colonna, fra le persone insignite della onorificenza di cavaliere su segnalazione del Ministero per i beni culturali, i nominativi « *Gigoli* Otello » e « *Lancelin* Antonio » sono rettificati in « *Giogoli* Otello » e « *Lancerin* Antonio ».

(12793)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesena

Con deliberazione della giunta regionale 11 ottobre 1977, n. 3182 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4706/4472 nella seduta del 4 novembre 1977) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cesena (Forlì), adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 aprile 1975, n. 391.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termine dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12716)

Variante al piano regolatore generale del comune di Tizzano Val Parma

Con deliberazione della giunta regionale 18 ottobre 1977, n. 3267 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4912/4739 nella seduta del 17 novembre 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Tizzano Val Parma (Parma), con deliberazione del consiglio comunale 10 aprile 1976, n. 43.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12804)

Variante al piano regolatore generale del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 18 ottobre 1977, n. 3229 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4874/4694 nella seduta del 16 novembre 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna), adottata con deliberazioni del consiglio comunale 28 ottobre 1976, numeri 364 e 366.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12833)

Variante al piano di zona del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 18 ottobre 1977, n. 3228 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4873/4693 nella seduta del 16 novembre 1977) è stata approvata la variante al piano di edilizia economica e popolare del comune di Imola (Bologna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 192.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12805)

Approvazione del piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 11 ottobre 1977, n. 3181 (controllato senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4705/4471 nella seduta del 4 novembre 1977) è stato approvato il piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi del comune di Imola (Bologna), adottato con deliberazione del consiglio comunale 13 febbraio 1975, n. 56.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12718)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cornaredo

Con deliberazione della giunta regionale 20 settembre 1977, n. 11526, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cornaredo (Milano), adottata con deliberazione consiliare 22 ottobre 1976, n. 173, relativa ad aree per attrezzature scolastiche.

(12256)

Variante al piano regolatore generale del comune di Lissone

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 12275, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lissone (Milano), adottata con deliberazione consiliare 5 maggio 1977, n. 31, relativa alle norme tecniche di attuazione.

(12257)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto del prefetto di Pola n. 377/B del 20 marzo 1929, con il quale il cognome del sig. Blaskovic Giovanni nato a Chersano di Fianona (Pola) il 3 marzo 1878, venne ridotto nella forma italiana di « Biagini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Francolla ed ai figli Lino, Clemente, Giuseppe, Giovanna, Antonio, Quirino, Attilio, Amalia, Decimo ed Antonia;

Vista la domanda di data 20 ottobre 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Biagini Antonio nato a Chersano di Fianona (Pola) il 10 marzo 1915, residente a Trieste, in via Ponchielli, 1, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Blaskovic »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la lettera n. k.8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato questa prefettura per la revoca dei decreti di riduzione di cognomi in forma italiana a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giovanni, sig. Antonio Biagini, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Blaskovic ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 novembre 1977

p. *Il prefetto:* MELLARO

(12719)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente otorino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brescia).

(13041)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(13012)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(13045)

OSPEDALE CIVILE DI CHIOGGIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della sezione autonoma di malattie infettive pediatriche aggregata alla divisione di pediatria;

un posto di assistente della sezione autonoma per ammalati lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(13044)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente cardiologo addetto al centro cardioreumatologico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo addetto al centro cardioreumatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(13046)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di primario della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il conferimento del posto predetto è subordinato all'accettazione, da parte del vincitore, del rapporto di lavoro a tempo pieno ed alla sua disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(13013)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI FIVIZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pneumotisiologia;
un posto di assistente della sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(13039)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia).

(13042)

OSPEDALE DI MORTARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(12996)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO» DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(13043)

OSPEDALE CIVILE «BEATA VERGINE DELLE GRAZIE» DI LATISANA

Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(13037)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario anestesista;
un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Copparo (Ferrara).

(13038)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(12995)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI S. MINIATO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Miniato (Pisa).

(13040)

OSPEDALE PEDIATRICO «CASA DEL SOLE» DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(12991)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di dermatologia;

un posto di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente di chirurgia toracica;

due posti di assistente di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(12992)

OSPEDALE «POVERI INFERMI» DI BORGOSESIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(12993)

OSPEDALE DI CISTERNINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cisternino (Brindisi).

(13047)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITA'» DI FOSSANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(13049)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del servizio di anestesia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(13050)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773360)